



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

Servizio di trasporto e onoranze funebri assunte a totale o parziale carico dell'Amministrazione Comunale ed eventuale servizio di trasferimento della salma dal luogo/struttura di decesso all'obitorio presso l'Azienda Ospedaliera di Padova

Capitolato speciale di appalto

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio ha ad oggetto l'organizzazione e l'esecuzione delle onoranze e del trasporto funebri, nel caso siano assunte a totale o parziale carico dell'Amministrazione Comunale, e comprende l'eventuale servizio di trasferimento della salma, dal luogo/struttura di decesso all'obitorio presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.

Il servizio commissionato comprende le seguenti prestazioni, incluse nel prezzo di aggiudicazione:

1. eventuale vestizione della salma;
2. fornitura di cassa in legno dolce, priva di verniciatura, conforme alle prescrizioni di legge in materia. Il feretro dovrà in ogni caso essere confezionato con modalità e prodotti idonei a salvaguardare l'igiene pubblica ed il decoro;
3. trasporto del feretro in autofunebre idonea ai sensi di legge - con esclusione di mezzi furgonati - perfettamente pulita internamente ed esternamente. Il trasporto può avvenire con partenza da obitorio o da altri luoghi all'interno del territorio comunale, con destinazione verso il Cimitero di inumazione o verso l'impianto crematorio del Comune di Padova. E' in ogni caso compresa l'eventuale sosta in chiesa o in sala del commiato per funzioni religiose o riti civili. In caso di trasferimento della salma dal luogo o struttura di decesso all'obitorio durante il periodo di osservazione, la ditta incaricata dovrà provvedere al trasporto nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge e/o dall'autorità sanitaria per tale evenienza;
4. svolgimento di tutte le pratiche di carattere amministrativo, necessarie ad ottenere l'autorizzazione - a seconda dei casi - all'inumazione o alla cremazione, nonché l'assistenza ai parenti del defunto nello svolgimento delle pratiche relative al servizio funebre quando non gestibili direttamente dall'impresa stessa;
5. l'impiego di n. 4 (quattro) operatori durante tutto lo svolgimento del servizio funebre, vestiti in modo decoroso, sobrio ed uniforme, di cui n. 1 preposto alla sicurezza;
6. spostamenti ed assistenza al sacerdote addetto all'eventuale cerimonia religiosa;
7. anticipo delle somme eventualmente necessarie per la corresponsione di tariffe e/o diritti obbligatori quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle per visite e/o certificazioni necroscopiche rimosse dall'autorità sanitaria, eventuali marche da bollo

dovute per la presentazione di istanze e/o dichiarazioni inerenti la gestione amministrativa di ciascun servizio funebre;

8. impiego dei materiali d'uso, dei beni di consumo e dei dispositivi di sicurezza a protezione degli operatori e della salute pubblica, che siano necessari all'esecuzione del servizio nel pieno rispetto delle norme in materia di polizia mortuaria e di sicurezza dei lavoratori, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 3, comma 2.

2) TEMPI E QUALITÀ NELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il funerale dovrà essere realizzato entro il terzo giorno lavorativo (precisando che il sabato è considerato giorno lavorativo, quando non coincidente con festività) successivo alla ricezione dell'ordinativo emesso dal Servizio cimiteriale, che sarà normalmente trasmesso a mezzo pec o e-mail.

Il termine come sopra stabilito potrà essere derogato soltanto in caso di diverse indicazioni da parte dei familiari del defunto, o in presenza di cause non dipendenti dall'impresa affidataria.

L'impresa concorderà direttamente coi familiari del defunto, o con le persone di riferimento, i tempi e le modalità di esecuzione delle esequie (giorno e orario, eventuale cerimonia religiosa, inumazione o cremazione, ecc.).

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a servizio avvenuto, di richiedere ai familiari del defunto il grado di soddisfazione rispetto ai tempi ed alle modalità dell'esecuzione del servizio. Inoltre, si fa riserva di effettuare controlli sulla qualità dei servizi prestati, con la presenza di propri operatori, anche senza preventiva comunicazione.

3) CASISTICHE PARTICOLARI

Nel caso sia necessario l'impiego di un cofano mortuario di dimensioni maggiori o minori di quelle "standard", sarà riconosciuto all'impresa affidataria unicamente un maggior compenso stabilito fortettivamente nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo unitario di aggiudicazione. Tale necessità dovrà in ogni caso essere preventivamente e motivatamente comunicata al Servizio cimiteriale, che si riserva di verificarne la fondatezza.

In caso di salme decedute per cause riconducibili a malattie infettivo-diffusive, per la cui trattazione sia richiesto dall'autorità sanitaria o dalla normativa vigente l'impiego di particolari dispositivi di protezione a salvaguardia della salute pubblica, il maggior costo potrà essere riconosciuto alla ditta affidataria, applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara sul prezzo di acquisto dei dispositivi. La ditta affidataria dovrà in tal caso fornire copia della fattura di acquisto da cui risulti il prezzo pagato.

4) DURATA DELL'APPALTO

Il servizio scadrà il 28/02/2024. Tale termine potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 106 c.11 D. Lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente.

5) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

La determinazione del corrispettivo avverrà "a misura", intendendo in tal modo che l'ammontare dipenderà dal numero di funerali e trasferimenti che saranno commissionati dal Servizio cimiteriale, con applicazione del prezzo unitario risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

Le previsioni medie annue di n. 60 servizi funebri e n. 5 trasferimenti in obitorio sono da

ritenersi puramente indicative e non vincolanti.

Nel caso in cui il numero effettivo risultasse superiore alla previsione, l'impresa affidataria sarà tenuta ad eseguire i servizi eccedenti, fino alla scadenza del contratto, al prezzo di aggiudicazione ed agli stessi patti e condizioni.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il numero effettivo di servizi commissionati si rivelasse inferiore alle suddette previsioni, non saranno riconosciuti indennizzi o compensazioni di sorta al soggetto affidatario.

6) CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE

Il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza mensile, su invio di idonea fattura elettronica, che dovrà riportare il nominativo dei defunti e la tipologia di servizio rispettivamente prestato.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Il soggetto affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10 e deve indicare il conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche e i soggetti delegati ad operare su tale conto; il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

7) STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata. Tutte le spese contrattuali si intendono interamente a carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale comunicherà alla Ditta aggiudicataria il luogo, il giorno, l'ora in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. La comunicazione avverrà per P.E.C., all'indirizzo che la ditta avrà fornito in sede di formulazione di preventivo, se non già in possesso dell'Amministrazione.

Qualora la Ditta non si presentasse, senza giustificato motivo, il giorno stabilito per ricevere la consegna, l'Amministrazione avrà senz'altro diritto di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato.

L'Amministrazione avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione della cauzione, nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto.

Resta comunque salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni che l'Amministrazione abbia patito.

La consegna del servizio risulterà dal processo verbale esteso in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria. A decorrere dal momento della consegna, ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti alle persona e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull'Impresa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, come previsto all'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016.

8) INADEMPIENZE E PENALI E PROCEDURA PER LA LORO APPLICAZIONE

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non "a regola d'arte" e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal contratto, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo P.E.C.,

invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal contratto e a presentare, entro un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 7 giorni, le proprie eventuali controdeduzioni.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento, le penali vengono così individuate:

- Euro 1.500,00 (millecinquecento) per ogni servizio non effettuato in assenza di idonea giustificazione, o per ritardi ingiustificati superiori a 48 ore rispetto al termine previsto all'art. 2;
- Euro 500,00 (cinquecento) per ogni ritardo ingiustificato inferiore o pari a 48 ore, rispetto al termine previsto all'art. 2 ;
- Euro 300,00 (trecento) per ogni ritardo ingiustificato, inferiore o pari a 24 ore, rispetto al termine previsto all'art. 2

Si stabilisce, altresì, che qualora la ditta non effettui i servizi previsti nel contratto, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi in via sostitutiva di un'altra ditta disponibile, addebitando alla ditta affidataria le maggiori spese sostenute. Ciò non libera la ditta affidataria dalle applicazioni delle penali previste.

Le penali saranno rimosse in primis sul corrispettivo e successivamente sulla cauzione e, se non sufficiente per la parte non coperta, mediante richiesta alla Ditta inadempiente.

La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Ditta affidataria, pena la risoluzione del contratto.

Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante P.E.C. con invito a reintegrare la cauzione stessa. Qualora la Ditta non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni eventualmente rimaste non eseguite, con spese a carico della ditta inadempiente.

Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

9) RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 108. L'ente affidante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui l'importo totale delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale, tramite comunicazione inviata all'aggiudicatario via PEC con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'appaltatore e salva l'applicazione delle penalità.

L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016. Oltre a quanto previsto dai paragrafi precedenti, l'Amministrazione potrà procedere alla risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) in caso di reiterate inadempienze alle disposizioni contenute nel presente contratto

verificatesi durante il servizio;

b) in caso di comprovata trasgressione delle norme vigenti in tema di polizia mortuaria, in ambito sanitario;

c) in caso di inadempienza agli obblighi prescritti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche nell'ipotesi di una sola inadempienza accertata.

d) in caso di violazioni gravi di quanto disposto al successivo art. 11.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidatario, l'Amministrazione ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo versato. L'incameramento della cauzione nei casi di risoluzione contrattuale non esime l'Impresa affidataria da rispondere di eventuali danni.

10) RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

La ditta affidataria assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate al Comune di Padova, in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, ed è pertanto tenuta a sottoscrivere, ai fini della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa con validità coincidente con la durata del contratto, con massimale di importo pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per anno, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune di Padova, nonché ai terzi, tenendo pertanto indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune di Padova prima dell'avvio del servizio.

11) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il personale addetto alla gestione del servizio dovrà conformarsi a quanto previsto dal Codice di comportamento del Comune di Padova adottato con D.G.C. n. 2013/0777 del 27/12/2013 e ss. mm., pubblicato sul sito istituzionale www.padovanet.it.

Nello svolgimento del servizio, il soggetto affidatario assume la qualità di "incaricato di pubblico servizio", per nessun motivo sospendibile dal soggetto affidatario; trattandosi di un servizio pubblico essenziale, il soggetto affidatario è obbligato ad espletarlo in ogni caso, anche nell'ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

Il soggetto affidatario dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei regolamenti comunali, nelle norme vigenti in materia di polizia mortuaria ed in materia sanitaria, con osservanza delle prescrizioni ed indicazioni, generali e/o specifiche, impartite dall'autorità sanitaria.

Per quanto non esplicitamente indicato, si farà riferimento alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, in materia sanitaria e di polizia mortuaria, di salute e sicurezza dei lavoratori.

L'impresa affidataria dovrà astenersi da:

a) effettuare promozione pubblicitaria in favore della propria attività o di altre Imprese durante l'espletamento del servizio;

b) proporre ai familiari dei defunti servizi aggiuntivi a pagamento;

c) accettare denaro dalle famiglie per l'espletamento del servizio;

d) comunicare a ditte terze i dati personali del/dei defunto/i o di congiunti di questi, di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito e per effetto dello svolgimento del servizio.

In caso di comprovata inadempienza rispetto alle prescrizioni indicate nei commi precedenti, il Comune di Padova procederà, previa specifica contestazione, alla risoluzione del contratto.